



Sentenza n.

58/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni dott.ssa Alessandra Cucuzza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 63147 del registro di Segreteria, proposto da
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Sergio
Zaccariello, presso il cui studio, sito in Viareggio (LU), via L. Repaci n.
16, è elettivamente domiciliato, P.E.C.:
sergio.zaccariello@pec.avvocatilucca.it;

ricorrente

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con
sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura
generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati
Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC:
avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;
avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it

resistente

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 9 giugno 2026 l'avv. Stefano Zaccariello per il
ricorrente e l'avv. Micheli per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione
udienza, il ricorrente ha riferito di avere prestato servizio presso il
Corpo forestale dello Stato dal 14 gennaio 1975 al primo gennaio 2011,
data di collocamento in congedo. Il ricorrente ha, altresì, illustrato di
avere contratto nel corso del servizio le seguenti infermità:

- *“bronchite cronica”*, già riconosciuta dipendente da causa di
servizio con decreto del Corpo Forestale dello Stato n. 27 del 9
febbraio 2009 e ascritta, nel 2005, alla ottava categoria della Tabella A
del D.P.R. 834/81 ai fini dell'equo indennizzo e, tuttavia,
immotivatamente declassata nel 2013, nel corso del procedimento
pensionistico di privilegio, in Tabella B;

- *“spondiloartrosi lombare con protrusioni discali multiple ed ernie
discali determinante ipostenia dei muscoli ileo-psoas e quadricipite
femorale di destra riconducibile a protrusione erniaria L2-L3, nonché
sciatalgia sinistra riconducibile alle protrusioni erniari L4-L5”*, già
riconosciuta dipendente da causa di servizio con Decreto ministeriale
n.171 del 05.06.1998 e Decreto n. 6 del 12.03.2021 del Comando Unità
Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri.

Il ricorrente ha, altresì, riferito di avere presentato domanda di
pensione privilegiata, per la prima infermità, il 14 febbraio 2012, che
veniva respinta con attribuzione di un'indennità *una tantum* pari a

quattro annualità di ottava categoria, e, per la seconda infermità, in data 21 dicembre 2015, che veniva parimenti rigettata.

Pertanto, ritenendo che la Commissione medica ospedaliera abbia, in entrambi i casi, sottostimato la menomazione fisica che lo affligge, il ricorrente ha chiesto che, con il presente giudizio, si accerti il diritto

“all’attribuzione della pensione privilegiata tabellare a vita di

a. 7^ categoria della Tabella A allegata al DPR n.834/81 ex art. 67 DPR

1092/1973 o nella diversa categoria della Tabella A ad esito di CTU

medico legale, a decorrere dal 01.01.2011, data del congedo;

b. 6^ categoria della Tabella A all. al DPR n.834/81 ex art. 67 DPR

1092/1973 a decorrere a decorrere dall’1.01.2016 (primo giorno del

mese successivo a quello di presentazione della domanda del

21.12.2015 ex art. 191 DPR 1092/72)”, per cumulo delle infermità di

“Broncopneumopatia cronica ostruttiva con segni di enfisema e di

pleurite basale destra” e di “spondiloartrosi lombare con protrusioni

discali multiple ed ernie discali determinante ipostenia dei muscoli ileo-

poas e quadricipite femorale di destra riconducibile a protrusione

erniaria L2-L3, nonché sciatalgia sinistra riconducibile alle protrusioni

erniari L4-L5”. Ha, inoltre, chiesto la condanna dell’INPS “alla

liquidazione, in favore del ricorrente, della pensione privilegiata a vita

di 7^ categoria a decorrere dal 01.01.2011 (data del congedo) ex art.67

d.P.R. 1092/1973 e di 6^ categoria a decorrere dall’1.01.2016, oltre

rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp.

att. c.p.c., da liquidarsi dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento

della sorte capitale. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del

presente giudizio".

L'INPS, ritualmente costituitosi, ha ribadito la legittimità del proprio operato, essendosi conformato alle pronunce degli organi medico-legali preposti all'accertamento della causa di servizio, ed ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso. In particolare, il resistente ha ribadito che la domanda di pensione privilegiata del 21 dicembre 2015 è stata respinta con provvedimento n. 48 del 5 maggio 2021 e che con determina n. 38 di pari data è stata conferita al ricorrente l'indennità *una tantum* di cui alla Tabella B annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 e s.m.i., per l'infermità "*protrusioni discali lombari multiple ed ernia ed ernia discale L2-L3*". Tali decisioni sono state adottate sulla base dell'accertamento sanitario effettuato dalla Commissione medico ospedaliera di La Spezia le cui valutazioni, peraltro vincolanti per l'istituto e non sindacabili, sono state ritenute corrette. Con riferimento alla domanda del 13 febbraio 2012, l'INPS ha, inoltre, eccepito la prescrizione decennale "*degli effetti della domanda*" per l'inerzia ultradecennale serbata dal ricorrente, il quale avrebbe, pertanto, perso il diritto di avanzare pretese con riferimento alla predetta istanza. Infine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati ed, in via subordinata, ha chiesto la previa deduzione di quanto già percepito dal ricorrente per la medesima causale a titolo di indennità *una tantum*, nonché ha eccepito l'incumulabilità di rivalutazione ed interessi.

Con ordinanza n. 13 del 2025, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di acquisire un parere medico-legale del Collegio Medico Legale (CML) presso la Corte dei conti, è stato formulato il

quesito e sono stati assegnati i termini per l'espletamento della CTU nel contraddittorio con le parti.

Con successiva ordinanza n. 57 del 2025, preso atto del mancato deposito dell'elaborato peritale, sono stati assegnati nuovi termini al Collegio medico legale ed è stata disposta la trasmissione del fascicolo amministrativo del ricorrente da parte del Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri, Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari.

In data 4 dicembre 2025, il Ministero della difesa ha depositato la documentazione sanitaria ed amministrativa del ricorrente, da cui è emerso, fra le altre cose, che con il Decreto ministeriale n. 171 del 5 giugno 1998 è stato concesso l'equo indennizzo di tabella B per l'infermità "*segni di spondiloartrosi diffusa con discopatia L4-L5 4 L5-S1*" e che con Decreto ministeriale n. 188 del 16 ottobre 2009 è stato concesso l'equo indennizzo di tabella B per l'infermità "*bronchite cronica*".

Successivamente, in data 5 maggio 2026, è stata depositata la relazione medico legale da parte del Collegio medico incaricato.

All'odierna udienza, l'avv. Zaccariello, riportandosi ai propri atti ed, in particolare, alle note difensive depositate in prossimità dell'udienza, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, rimarcando, quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici formulata dall'INPS, come fosse onere di quest'ultimo provare la data in cui il ricorrente avrebbe ricevuto il provvedimento reiettivo, mentre, con riferimento all'indennità *una tantum*, ha sottolineato come non vi sia prova dell'effettiva erogazione del relativo assegno e come, in ogni caso, non

possa procedersi a decurtazione per la mancata coincidenza delle relative date. L'avv. Micheli, contestando la memoria di controparte, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già formulate in sede di costituzione.

Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio e, dunque, decisa con separato dispositivo ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c..

DIRITTO

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'INPS con riferimento alla domanda di pensione privilegiata del 13 febbraio 2012 poiché, ad avviso dell'istituto resistente, il ricorrente sarebbe rimasto inattivo e, in ogni caso, presentando la nuova domanda, avrebbe tacitamente rinunciato a coltivare la prima richiesta.

L'eccezione è infondata in quanto, come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 1092 del 1973, il diritto al trattamento di quiescenza è imprescrittibile, mentre soggiacciono a prescrizione quinquennale, come si specificherà nel prosieguo, i singoli ratei di pensione ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. n. 295 del 1939. Parimenti la presentazione della nuova domanda di pensione privilegiata per una infermità differente da quella richiesta con la prima domanda non comporta alcuna rinuncia alla prima, considerato che, come desumibile dalla formulazione dell'art. 168 co. 2 D.P.R. n. 1092 del 1973 (a norma del quale *"nella domanda devono essere indicate le infermità o le lesioni per le quali il trattamento è richiesto e devono essere specificati i fatti di servizio che*

le determinarono”), ciascuna domanda è autonoma rispetto a quelle presentate per infermità diverse.

Quanto al merito, il ricorso può essere accolto nei limiti di quanto di seguito indicato.

Il diritto alla pensione di privilegio, ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, sorge nel caso in cui il dipendente abbia subito menomazioni dell'integrità personale, che lo abbiano reso inabile al servizio e che siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (ed ora al DPR n. 834 del 1981), per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, cioè derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. La norma precisa al terzo comma che *“le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”*. Come evidenziato dalla giurisprudenza contabile, *“devono dunque sussistere due condizioni affinché possa riconoscersi il diritto al trattamento di privilegio: la dipendenza causale o concausale delle infermità dal servizio ed il requisito inabilitante”* (ex multis Sez. Regione Sardegna n. 119/2023).

Nel caso in esame, come emerge dalla documentazione prodotta da entrambe le parti, sussiste il requisito della dipendenza causale dal servizio delle infermità enumerate in ricorso. In particolare:

- la *“bronchite cronica”* è stata riconosciuta dipendente dal servizio prestato con decreto del Corpo forestale dello Stato n. 27 del 9 febbraio 2009 (doc. 3 fasc. ricorrente);
- la *“spondiloartrosi lombare L4-L5 e L5-S1”* con decreto

ministeriale n. 171 del 5 giugno 1998;

- le *“protrusioni discali lombari multiple e l’ernia discale L2-L3, nonché la tendinite della cuffia dei rotatori destra”* sono state successivamente riconosciute con decreto n. 6 del 2021 del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri (cfr. doc. 7 fasc. ricorrente).

Con riferimento, invece, alla sussistenza del secondo requisito, è stata disposta una consulenza medico-legale al fine di valutare se le predette infermità possano essere ascritte alla tabella A e, pertanto, possano determinare il diritto al trattamento pensionistico di privilegio.

Il Collegio medico legale, esaminata la documentazione medica prodotta, ha ritenuto che la *“broncopatia cronica ostruttiva con compromissione funzionale lieve-moderata spirometricamente confermata”* e la *“spondiloartrosi lombare con discopatie multiple con segni clinico- strumentali di radicolopatia cronica ad impegno funzionale”* siano entrambe ascrivibili all’ottava categoria della Tabella A con decorrenza dal 14 febbraio 2012 e che, pertanto, *“trattandosi di apparati distinti, si applicano i criteri di cumulo (Tabelle F/F1 D.P.R. 915/1978; art. 8 L. 9/1980), con esito complessivo coerente con la 7^a categoria della tabella A a far data dal 14.02.2012”*, mentre ha escluso l’ascrivibilità tabellare della *“tendinite della cuffia dei rotatori con assottigliamento del tendine sovraspinato della spalla destra a scarso impegno funzionale”* (cfr. CTU pag. 10).

Questo Giudice non ravvisa ragioni per discostarsi dalle conclusioni della relazione del CTU, che appare completa, esente da vizi logici e

supportata dalla documentazione medica in atti e dall'esame della storia clinica e professionale del ricorrente. Peraltro, il Collegio medico legale ha riferito nella propria relazione di avere provveduto, nel corso del contraddittorio tecnico, a trasmettere alle parti il proprio parere preliminare e di non avere ricevuto note od osservazioni tecniche da nessuna delle due parti, avendo così provveduto a confermare le proprie preliminari conclusioni.

Tuttavia, se, dal punto di vista medico, il Collegio ha fissato la data di esordio delle patologie descritte e confermato la sussistenza delle stesse sin dalla data della presentazione della prima domanda di pensione privilegiata (13 febbraio 2012 come da doc. 2 fasc. ricorrente), dal punto di vista giuridico occorre tenere conto delle norme che disciplinano i termini di decorrenza del trattamento privilegiato.

Infatti, ai sensi dell'art. 167 del D.P.R. n. 1092 del 1973 il trattamento privilegiato "*è liquidato a domanda*", salvo il caso in cui il dipendente sia "*cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio*", ed è, come visto, necessario che nella domanda siano specificate "*le infermità o le lesioni per le quali il trattamento è richiesto*" (art. 168 co. 2 D.P.R. n. 1092 del 1973).

Quanto alla decorrenza, i principi generali fissati dall'art. 191 del D.P.R. n. 1092 del 1971 stabiliscono che la pensione decorre dalla data di cessazione dal servizio e che "*per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello*

della presentazione della domanda”.

Nel caso in giudizio, pertanto, il ricorrente ha diritto alla pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria Tabella A, con decorrenza dal primo gennaio 2011, cioè a far data dal giorno di collocamento in quiescenza, con riferimento all’infermità *“bronicopneumopatia cronica ostruttiva”* avendo presentato la relativa domanda (cfr. doc. 2 fasc. ricorrente) entro due anni dalla cessazione dal servizio, secondo quanto previsto dall’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973.

Ha, inoltre, diritto anche alla pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria Tabella A, con decorrenza dal primo gennaio 2016, cioè a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (21 dicembre 2015), con riferimento all’infermità *“spondiloartrosi lombare con discopatie multiple con segni clinico- strumentali di radicolopatia cronica ad impegno funzionale”*, la quale, con i criteri di cumulo (Tabelle F/F1 D.P.R. 915/1978; art. 8 L. 9/1980), dà luogo al diritto alla settima categoria della tabella A a far data dal primo gennaio 2016.

Con riferimento, invece, alla spettanza dei ratei pensionistici arretrati occorre considerare che l’INPS, costituendosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione ai sensi dell’art. 2 co. 4 della legge 428 del 1985, a norma del quale *“le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni”*. L’eccezione, contrariamente a quanto sostenuto della difesa del ricorrente, deve ritenersi formulata con riferimento ad

entrambe le domande di pensione privilegiata, poiché l'INPS, nelle proprie conclusioni, dopo avere al punto 2 eccepito tale prescrizioni con riferimento alla domanda del 13 febbraio 2012, al punto 3 chiede di *“dichiarare, comunque, prescritto il preteso diritto a somme arretrate per prescrizione quinquennale rispetto alla data di notifica del ricorso a INPS”* (cfr. comparsa INPS pag. 5).

Con riferimento al *dies a quo*, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza *“poiché la prescrizione dei ratei di pensione opera solo quando può essere fatto valere il relativo diritto, si deve ritenere che ciò accada soltanto dal momento in cui venga portato a conoscenza dell'interessato il provvedimento che conferisce o nega il trattamento di quiescenza (Corte conti Sez. I App. n. 758/2013; Sez. II App., n. 516/2017)”* (Sez. I centr. n. 25/2024). Nel caso, come quello in giudizio, in cui l'INPS ha negato il diritto al trattamento privilegiato, pertanto, la prescrizione quinquennale decorre *“dalla comunicazione del provvedimento negativo dell'Inps, momento in cui il diritto può essere fatto consapevolmente valere (sulla base dei calcoli e delle circostanze riportate nel provvedimento)”* (Sez. I Centr. n. 216/2024). Dunque, l'eccezione di prescrizione non può essere accolta nè con riferimento alla prima infermità, mancando la prova del momento di effettiva comunicazione del provvedimento di diniego, né con riferimento alla seconda infermità, posto che il provvedimento di diniego risale al 5 maggio 2021 e la relativa comunicazione, comunque non provata, non può che essere successiva a tale data.

Ne consegue che i ratei arretrati possono essere riconosciuti sin dalla

data di decorrenza della relativa pensione privilegiata con riferimento ad entrambe le infermità. In definitiva, pertanto, l'INPS sarà tenuto alla corresponsione dei ratei di pensione privilegiata di ottava categoria della Tabella A con decorrenza dal primo gennaio 2011 e dei ratei di pensione privilegiata di settima categoria della medesima Tabella, per effetto del cumulo delle due infermità, dal primo novembre 2016.

Inoltre, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza, *“opera ex lege la deduzione dall'importo dovuto di quanto già percepito dal ricorrente per la medesima causale a titolo di indennità una tantum ai sensi dell'art. 70, comma 6, del d.P.R. n. 1092/1973, a mente del quale “Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati.”* (in tal senso Sez. Regione Toscana n. 67 del 2024). Secondo la norma, pertanto, l'INPS procederà al recupero, mediante trattenuta sui ratei arretrati, delle somme per le quali vi è coincidenza fra i periodi per i quali è stata riconosciuta la pensione privilegiata per una data infermità ed i periodi per i quali è stata liquidata l'indennità *una tantum* per la stessa infermità, posto che la liquidazione dell'indennità, alla luce del tenore stesso del ricorso, può considerarsi un fatto pacifico e non tempestivamente contestato.

Infine, anche a fronte di quanto emergente dalla documentazione depositata dal Ministero della difesa in data 4 dicembre 2025, resta, in

ogni caso, fermo quanto disposto dall'art. 144 del DPR n. 1092/1973, a norma del quale *“nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, la pensione privilegiata, la metà dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sarà recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari a un decimo dell'ammontare di questa”*.

Sulle somme dovute al ricorrente spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, da calcolare, secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (e cioè, dalla scadenza di ciascun rateo) e sino al pagamento. Tali accessori spettano limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli interessi, di volta in volta determinato secondo l'indice e il tasso correnti in ciascun periodo, in conformità al principio enunciato dalle Sezioni riunite della Corte, con sentenza n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Sul ricorso iscritto al n. 63147 del registro di Segreteria, proposto da -, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che la menomazione *“bronicopatia cronica ostruttiva con compressione funzionale lieve-moderata spirometricamente confermata”* è ascrivibile all'ottava categoria di cui alla Tabella A e, dunque, che il ricorrente ha diritto alla pensione privilegiata ordinaria di

ottava categoria Tabella A, con decorrenza dal primo gennaio 2011;

accerta e dichiara che la menomazione “*spondiloartrosi lombare con*

discopatie multiple con segni clinico- strumentali di radicolopatia

cronica ad impegno funzionale” è ascrivibile all’ottava categoria di cui

alla Tabella A e, dunque, che il ricorrente, secondo i criteri di cumulo,

ha diritto alla pensione privilegiata ordinaria di settima categoria

Tabella A, con decorrenza dal primo gennaio 2016;

dichiara il diritto del ricorrente a percepire i ratei arretrati secondo

quanto indicato in parte motiva, fermi restando i limiti di cumulabilità di

cui all’art. 144 del DPR n. 1092/1973;

condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del

ricorrente, liquidate nell’importo di euro 1.700,00 oltre accessori come

per legge.

Così deciso in Firenze, 9 giugno 2026.

IL GIUDICE UNICO

Alessandra Cucuzza

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 22/06/2026

Il Funzionario

Daniele Illiceto

F.to digitalmente

Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della

Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto

articolo 52.

Il Giudice Unico

Alessandra Cucuzza

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione devono essere omesse le generalità e gli altri elementi identificativi del ricorrente e dei suoi danti causa.

Firenze, 22/06/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente